

Il disinquinamento

fiscale

del Bilancio

A cura del

Rag. Angelo Saitta

Con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 Codice Civile, conseguente alla riforma del diritto societario (D.LGS 17/01/2003 n. 6/2003) si è realizzata l'eliminazione delle interferenze fiscali dai bilanci ed allo stesso tempo, grazie all'intervento del legislatore tributario con la modifica all'art. 109 c.4 lett. b) del Tuir, non si è preclusa la deducibilità di determinati componenti negativi di reddito in sede di dichiarazione.

Al 2° comma dell'articolo 2426 c.c. era infatti stabilito che secondo i criteri civilistici di valutazione, era possibile "effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" quando l'importo massimo stabilito da norme tributarie risultasse superiore a quello ritenuto congruo a livello civilistico; unica, ma importante condizione per l'applicazione di tale norma, era la segnalazione, completa di motivazione, in Nota Integrativa (art.2427 c.c.).

Attraverso tale previsione si venivano ad inserire nel bilancio delle interferenze fiscali generate dalle rettifiche e dagli accantonamenti, effettuati al fine di incrementare le deduzioni riconosciute e, di conseguenza, ridurre le imposte.

Dal 1994 la presenza di tali interferenze ha creato un sorta di inquinamento del bilancio di origine fiscale, inquinamento che ha rischiato di "minare" i bilanci nella loro caratteristica principe: la "rappresentazione veritiera e corretta" della realtà aziendale; finora soltanto attraverso la lettura della Nota Integrativa era possibile conoscere l'effettivo livello di inquinamento del bilancio e di conseguenza la reale situazione dell'azienda osservata.

La necessità di garantire agli utilizzatori del bilancio un'informazione

“chiara” ma soprattutto immediata e non “ritoccata” a fini fiscali, ha motivato il legislatore ad eliminare ogni forma di interferenza di origine extracontabile per donare al bilancio una veste ancora più veritiera e corretta.

Il secondo comma dell’art. 2426 c.c., come detto in apertura, è abrogato mentre importanti variazioni sono introdotte in materia tributaria per consentire la deduzione di determinati importi non presenti in Conto Economico.

La fonte normativa riguardante le deduzioni secondo criteri fiscali rimane l’art. 109 del TUIR secondo cui sono deducibili le spese ed i componenti negativi “se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza”.

Alla lettera a) dell’articolo citato viene concessa la deducibilità delle spese e componenti negativi imputati a conto economico “in un esercizio precedente, la cui deducibilità è stata rinviata” in virtù di previsioni tributarie (es. spese manutenzione), mentre alla lettera b) si consente la deduzione di quelle spese e componenti negativi previste da “disposizioni di legge” anche in assenza di imputazione a Conto economico (utili ad associati in partecipazione).

La novità introdotta si ritrova nel c. 4 lettera b) ove si precisa la deducibilità secondo criteri tributari di ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non imputati a Conto Economico o imputati per valori inferiori, a condizione della compilazione del quadro EC in Unico: “Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi” (indicazione del loro importo complessivo, valore civilistico e fiscale dei beni e dei fondi).

Mentre le deduzioni previste alla lettere a) e b) primo punto, sono sempre state effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, è la prima volta che le variazioni riguardanti accantonamenti ammortamenti ed altre rettifiche sono dedotte dal reddito d’impresa soltanto in sede di dichiarazione; si realizza così “il non inquinamento del bilancio”.

Il meccanismo secondo cui il reddito d’impresa deriva da quello di bilancio rettificato dagli importi iscritti nel quadro EC, viene detto doppio binario parziale poiché il reddito d’impresa è frutto sia del bilancio civilistico che delle modifiche effettuate a fini esclusivamente fiscali non presenti nel Conto Economico né nello Stato Patrimoniale. L’utilizzo del prospetto EC apporta un beneficio fiscale, dovuto

al differimento delle imposte, che è concesso nel rispetto di un vincolo sulla distribuzione di utili (argomento che verrà trattato nel paragrafo dedicato al quadro EC).

Le maggiori difficoltà legate alla nuova normativa quindi si manifesteranno in ambito di disinquinamento fiscale di bilancio, operazione una tantum ma da effettuarsi con molta attenzione e cautela.

1. Le fasi del disinquinamento

Occorre tener presente che le interferenze fiscali possono essere presenti in bilancio sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale poiché l'iscrizione di costi nel primo prospetto è legata alla costituzione di fondi o riserve dello Stato Patrimoniale. Operativamente è quindi necessario seguire determinate fasi:

- individuare le interferenze fiscali relative agli esercizi passati (interferenze pregresse);
- evitare la contabilizzazione di interferenze fiscali di periodo (da inserire nel quadro EC in Unico);
- procedere ad eliminare le interferenze fiscali pregresse;
- predisporre adeguati prospetti esplicativi in Bilancio ed in Nota Integrativa;
- rilevare la fiscalità differita.

Per interferenze fiscali pregresse si intendono tutte le rettifiche di valore e accantonamenti, effettuati negli esercizi precedenti in deroga a norme civilistiche, per massimizzare i vantaggi fiscali; in Nota Integrativa dovrebbero essere illustrati gli importi in oggetto con le relative motivazioni. Qualora gli accantonamenti o le rettifiche siano state effettuati secondo i criteri fiscali di valutazione (misura superiore a quella civilistica) ma siano stati ritenuti congrui a

livello civilistico, ovvero non ne sia stata fatta menzione in Nota Integrativa (punto 14) perché non effettuate in base al c. 2 art 2426 c.c., non sono da considerarsi interferenze fiscali e perciò non sono elementi interessati dalle operazioni di disinquinamento del bilancio.

Successivamente all'individuazione delle interferenze fiscali pregresse, occorre quantificare le interferenze fiscali di periodo, ossia quelle dell'esercizio in corso, che non dovranno confluire nel bilancio ma saranno dedotte in via extracontabile.

Il disinquinamento vero e proprio è adesso attuabile attraverso l'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse, operazione che può avvenire secondo due metodi:

A. mediante storno delle poste inquinate nel Conto Economico come componenti straordinari di reddito (E20, E21);

B. con accredito delle interferenze fiscali (diminuite delle relative imposte differite) al patrimonio netto attraverso una apposita riserva.

La prima metodologia suggerita dal documento n. 1 dell'Organismo Italiano di Contabilità, richiama il Principio Contabile n. 29 ed individua la base per l'eliminazione delle interferenze fiscali nei saldi iniziali del 2004 (e non nei finali). Con questa scelta è però necessario ridurre il reddito per l'importo delle interferenze eliminate ed affluite a sopravvenienze attive, altrimenti si genera una maggiore base imponibile.

L'incremento del patrimonio netto è invece suggerito dal Principio Contabile Internazionale IAS 8 oltre che dalla dottrina prevalente¹; importante pregio, non richiede ulteriori operazioni per scongiurare conseguenze fiscali.

Conseguentemente alla procedura di eliminazione delle interferenze fiscali si manifestano le differenze tra valori civilistico e valori fiscali e quindi sorgono divergenze tra redditi risultanti da bilancio e redditi fiscali, divergenze che andranno a sfumare attraverso un progressivo assorbimento negli esercizi successivi; con riferimento a tali temporanee differenze, sarà quindi necessario individuare e registrare le relative imposte differite.

2. Il quadro EC

Le funzioni del quadro EC, “Prospetto per le deduzioni extracontabili dei componenti negativi”, sono essenzialmente due:

garantire la possibilità di beneficiare, in sede di dichiarazione, di maggiori deduzioni di ammortamenti, altre rettifiche ed accantonamenti per la parte inferiore ai limiti previsti dal TUIR (eccedenze di periodo);

assicurare il disinquinamento del bilancio con assenza di effetti fiscali derivanti da accantonamenti, ammortamenti ed altre rettifiche di origine fiscale (eccedenze pregresse).

A sostegno dell'ultimo punto si ha il D. Lgs. 344 del 12/12/03, ove si precisa che il quadro EC può essere utilizzato anche con riferimento ad ammortamenti, altre rettifiche ed accantonamenti effettuati “in esercizi precedenti a quello in entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto”.²

Il quadro EC si presenta costituito da diverse sezioni destinate ad accogliere i dati relativi ai vari tipi di componenti negativi di reddito più un'ultima sezione dove iscrivere il totale delle eccedenze extracontabili di periodo e delle pregresse, le imposte differite e le riserve ed utili da vincolare.

Per ogni componente negativo è necessario indicare:

- I. le interferenze fiscali pregresse (ossia le deduzioni operate a fini fiscali negli esercizi precedenti);
- II. le interferenze fiscali di periodo (ossia il maggior importo dei componenti negativi rispetto a quello iscritto in conto economico);

III. le differenze dei valori civilistico e fiscali (ossia i decrementi da riallineamento dei valori civilistico e fiscali negli anni);

IV. i valori civilistico e fiscali dei beni e dei fondi.

Da notare che la differenza tra gli importi dei valori civilistico e quelli dei valori fiscali dei beni e fondi deve necessariamente rispecchiare le eccedenze pregresse e l'eccedenza di periodo.

La possibilità di operare deduzioni extracontabili, come già evidenziato, determina un reddito fiscale inferiore a quello civilistico e quindi le imposte correnti risultano inferiori a quelle di competenza determinate da bilancio civilistico. Una tale situazione si può descrivere come una sorta di autofinanziamento, autofinanziamento che però ha natura temporanea poiché in futuro si dovranno versare imposte correnti superiori a quelle di competenza.³ (infatti i costi dedotti in via extracontabile saranno contabilizzati in esercizi futuri ma non intaccheranno il reddito fiscale perché riconosciuti in esercizi precedenti, quindi il reddito fiscale sarà superiore a quello risultante da bilancio civilistico).

In considerazione di quanto esposto il legislatore, per evitare la distribuzione di utili esclusi dalla tassazione, ha posto un vincolo di garanzia a riserve ed utili, commisurato all'importo dell'autofinanziamento; il vincolo si modifica negli anni riducendosi man mano che i valori civilistici si avvicinano ai fiscali fino ad annullarsi col totale riallineamento degli importi.

Una tesi contrapposta rileva come, in realtà, le imposte siano preventivamente rilevate con imputazione a Stato Patrimoniale del Fondo Imposte differite e come in caso di rateizzazione di plusvalenze non sia stato previsto alcun vincolo di distribuzione degli utili; la ragione del vincolo in questo caso è allora da ricercare nell'impatto derivante da deduzioni extracontabili sulla struttura economica-finanziaria aziendale, con mancata imputazione dei costi al bilancio, ossia nella quota di autofinanziamento presente nell'azienda che il legislatore vuole congelare al suo interno.

Operativamente il vincolo riguarda gli utili e le riserve con esclusione della riserva legale ed è strutturato in modo unitario, non si riferisce cioè ad alcuna voce particolare dello Stato Patrimoniale perciò si classifica come un vincolo attuato "per massa".

In via parallela, l'art. 2427 c. 1 n. 7-bis stabilisce che in Nota Integrativa sia segnalato lo stato delle voci di Patrimonio Netto come distribuibili o meno.

L'importo soggetto a vincolo corrisponde al beneficio fiscale ottenuto dalla posticipazione delle imposte; equivale quindi all'importo totale delle deduzioni extracontabili riportate nel quadro EC, al netto delle relative imposte differite. Questa ulteriore condizione per la deducibilità extracontabile, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16/6/04 individua come "sospensione di imposta", può dar luogo a diverse situazioni:

nel caso in cui la società distribuisca parte degli utili/riserve vincolati, nasce l'obbligo del versamento delle imposte ormai non più differibili;

quando, a seguito di controlli, si evidenzia l'assenza di riserve/utili sufficienti a coprire il vincolo, scatta l'obbligo di versamento delle imposte che erano state rinviate;

le imprese che presentano una perdita a livello civilistico e le imprese di nuova costituzione, pur in mancanza di riserve ed utili vincolabili, possono effettuare deduzioni extracontabili.

In tutti i casi è da sottolineare come il mancato rispetto del vincolo, non determini l'inapplicabilità delle deduzioni extracontabili ma annulli il beneficio fiscale ed imponga il pagamento delle imposte che erano state oggetti di differimento.

3. Le imposte differite

Le problematiche delle imposte differite sorgono dal disallineamento tra reddito di bilancio e reddito fiscale. Il reddito d'impresa corrisponde alla risultanza del bilancio redatto ai fini civilistico ridotto /aumentato delle variazioni apportate in sede di dichiarazione dei redditi. Questa operazione di "correzione" del bilancio civilistico secondo regole fiscali è conosciuta anche come "principio della dipendenza" e comporta importanti differenze tra il risultato di bilancio e la effettiva base imponibile fiscale; determina quindi la non coincidenza tra le imposte di competenza dell'esercizio e le imposte correnti.

Tali differenze possono essere distinte in due tipi:

- divergenze permanenti;
- divergenze temporanee.

Le prime derivano da componenti di reddito ritenuti indeducibili o non imponibili a livello fiscale; l'influenza di queste divergenze si esaurisce in un unico periodo d'imposta (es. spese rappresentanza non deducibili per 2/3 del totale).

Le divergenze temporanee possono essere riassorbite ma soltanto in esercizi futuri e derivano dalla diversa valutazione fiscale rispetto alla civilistica di componenti di reddito: la fiscalità differita deriva proprio da queste ultime.

Le divergenze temporanee sono tassabili, quando generano una base imponibile in esercizi futuri e quindi passività per imposte differite (es. ammortamenti anticipati); si classificano come deducibili quando danno origine ad importi imponibili nell'esercizio di rilevazione e perciò si hanno attività per imposte anticipate (es. ammortamenti iscritti in bilancio per importi superiori a quanto previsto fiscalmente o spese di rappresentanza per i quali deducibili negli esercizi successivi).

Nel caso in cui si determinino imposte differite (imposte di competenza superiori a imposte dovute o correnti) si deve rilevare al differenza con gli accantonamenti a Fondo imposte differite (B.2 Stato Patrimoniale) mentre le imposte trovano collocazione nella nuova voce 22 del Conto Economico (imposte dei redditi dell'esercizio corrente, differite ed anticipate) quali costi presunti, già maturati a livello economico ma finanziariamente sospesi (da pagare in esercizi futuri).

Rag. Angelo Saitta